

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la sig.ra **Vincenza Porcelli**, nata il 03.06.1977 a Napoli e residente in Villaricca (NA) alla Via Gianbattista Vico n. 4 (C.F. PRCVCN77H43F893I), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, giusta procura in calce al presente atto da intendersi quale parte integrante dello stesso, dagli avv.ti Enrica Troisi (C.F.: TRSNRC85B62F839T), e Teresa Gambuti (C.F. C.F.GMBTRS82S67B963H), presso lo studio delle quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c: teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it e/o avvenricatroisi@processonline.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 12;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 12;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;

NONCHE'

nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti territoriali italiani, classi di Concorso Scuola Primaria, valide per gli anni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ed in particolare dei docenti inseriti, per la suddetta classe di concorso, fase c delle operazioni di mobilità, che, all'esito della procedura di mobilità 2016, sono stati assegnati negli ambiti provinciali della Provincia di Napoli

FATTO

1. La sig.ra Porcelli è docente di scuola primaria inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).

Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e secondaria, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).

2. In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 27.11.2015 ed immessa in ruolo presso l'Istituto Comprensivo "Gadda" di Quarto (NA).

3. Con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità definitiva in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Chiaramente, in virtù della surrichiamata ordinanza, le immissioni in ruolo sarebbero dovute avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto ed a seconda della fase di mobilità in cui venivano inseriti gli stessi¹.

4. Di conseguenza, la sig.ra Porcelli, nel maggio 2016, presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, indicando, quali preferenze territoriali, 89 ambiti territoriali individuati nelle Regioni Campania, Lazio, Molise, Puglia, Toscana ed Umbria.

5. Di talchè, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a **41** (+6 punti per il ricongiungimento con la famiglia).

6. Sorprendentemente, in data 29.07.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente, a mezzo della posta ordinaria, che *“per l'a.s. 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso l'ambito Lombardia 027”*.

7. In data 24.08.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

¹ Nello specifico, per ogni fase di mobilità (Fase a), b), c) d)), veniva redatto un elenco, in base al punteggio riconosciuto a ciascun docente, dal quale attingere per le immissioni in ruolo dei docenti seguendo l'ordine di scorrimento dello stesso.

Ricerca, comunicava alla ricorrente di averla assegnata all' I.C. "Koiné" di Monza, ove la stessa prendeva servizio.

8. Ad oggi, la stessa, sulla scorta di una domanda di assegnazione provvisoria ed utilizzazione all'uopo presentata, presta servizio presso l'Istituto F. Russo di Napoli, sino al 31.08.2020.

9. Ebbene, l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Lombardia 027 è illegittima e lesiva dei diritti della ricorrente e dovrà essere annullata e/o disapplicata alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. In primo luogo, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della stessa all'ambito territoriale Lombardia 027 è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'art. 1, prevedeva che *"le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa"*.

Il citato C.C.N.I. dell'08.04.2016 "concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017", all'art. 3, avente ad oggetto la "mobilità territoriale a domanda e d'ufficio" disponeva espressamente che: *"1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti*

territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6... ”.

Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi, a seconda della posizione riconosciuta con la partecipazione al piano assunzionale di cui alla L. n. 107/2015.

Al fine della realizzazione delle 4 fasi di mobilità, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3, regolante la “presentazione delle domande”, stabiliva espressamente che “*Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione,*

all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.”.

Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, disponeva che: *“le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”, ed, al successivo comma 8, precisava che: “docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”.*

Sul punto, l'allegato I del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: *“Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**”.*

Quindi, alla luce del quadro normativo richiamato, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, le operazioni di mobilità avrebbero dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio più alto conseguito per la medesima fase di mobilità.

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni relativi alla fase C (versati in atti) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità sono state commesse nell'espletamento di tutta la procedura, ed, in particolar modo, per quanto attiene al punteggio.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente si è vista assegnare un ambito territoriale lontanissimo dalla sua residenza, mai indicato fra le sue preferenze, nonostante la stessa si trovasse con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti appartenenti alla medesima fase della mobilità.

Difatti, a titolo esemplificativo, come già innanzi anticipato, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase C con le relative precedenze ed assegnazioni, con i punteggi attribuiti alla ricorrente onde verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente e che erano sprovvisti di titoli di precedenza, si sono visti assegnare sorprendentemente una sede migliore e più vicina alla propria residenza rispetto all'odierna ricorrente o, addirittura, sono stati confermati nel medesimo ambito in cui hanno espletato l'anno di formazione formazione (es. assegnati ambito Campania 014 (sesta preferenza della ricorrente): Baldini Paola, punteggio 18, Cagnassi Annalisa, punteggio 8, Criscuolo Eugenia, punteggio 15, De Simone Clementina, punteggio 3;

assegnati ambito Campania 013 (settima preferenza della ricorrente): Barbato Carmela, punteggio 14; D'Agostino Gemma, punteggio 13; D'Elia Raffaella, punteggio 21; Di Matteo Maria, punteggio 20; Di Santo Anna, punteggio 25; Felaco Armando, punteggio 12; Malinconico Luisa, punteggio 15; Martuccelli Anna, punteggio 37; assegnati a Campania 024 (sedicesima preferenza della ricorrente): Citro Vincenzina, punteggio 17, Izzillo Romina, punteggio 21.

Con le modalità previste dal bando di mobilità territoriale ed a causa della loro errata applicazione, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriali richiesti in relazione al punteggio conseguito, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare l'ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase di mobilità in posizioni deteriori in virtù di punteggi più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, è evidente che il punteggio ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti.

Al riguardo, è già stato accertato in altri giudizi identici che, *“Nel merito, osserva il giudicante che risulta accertato dal Trib. di La Spezia nella sentenza n.92 del 23/3/2018, e dal Tribunale di Firenze nella sentenza n. 302 del 23 marzo 2017, ed in altri arresti di merito prodotti, che nella*

medesima procedura di mobilità e nella medesima Fase C la De Simone Clementina ottenne il trasferimento su posto comune in A.T. Campania 14 con soli 3 punti, sebbene anche la ricorrente avesse chiesto l'assegnazione in quell'ambito territoriale; che anche altri lavoratori (Baldini, Criscuolo, Cagnassi), ottennero il trasferimento in Campania 14 con un punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente; ed altri ancora (Barbato, D'Agostino, De Lorenzo) pur avendo un punteggio inferiore, ottennero il trasferimento in Campania 13. Le regole del concorso applicabili risultano quelle contenute nell'all.1 del CCNI del 8/4/2016, che prevede dei titoli di precedenza, che potrebbero aver giustificato la pretermissione della ricorrente rispetto a candidati di fase C con minor punteggio. La sola domanda prodotta è quella della De Simone, e non reca indicazione di alcun titolo di precedenza (cfr. Tribunale di Roma, sent. n. 4082 del 29.04.2019).

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i medesimi destinatari della fase di mobilità C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere trasferiti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti.

In altri termini, la condotta dell'Amministrazione resistente ha determinato delle evidenti distorsioni nella procedura di assegnazione delle sedi di servizio definitivo generando una palese disparità di trattamento ed una violazione del principio costituzionale di eguaglianza fra coloro che, nonostante avessero punteggi inferiori alla ricorrente, si sono visti assegnare delle sedi vicino casa o nella Provincia di provenienza, rispetto alla sig.ra Porcelli, la quale, con un punteggio pari a **41** più 6 (ricongiungimento con la

famiglia) si è vista assegnare una sede lontana centinaia di chilometri, peraltro, mai indicata fra le sue preferenze.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l’ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell’unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa”* (cfr. T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, *“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).

Tanto chiarito, è indubbio che l’algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall’Amministrazione Ministeriale, reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle numerose domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine

generale, anche costituzionali, che regolano l'agire della P.A. ed il buon andamento e l'imparzialità della stessa.

Sul punto, recente giurisprudenza ha affermato che “Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale di Taranto, 20.09.2016; Tribunale di Trani, 14.09.2016; Tribunale di Foggia, 05.10.2016, Tribunale di Frosinone, 28.09.2016)” (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.10.2016).

In senso conforme, con sentenza n. 210 del 12.07.2017, il Tribunale di Forlì, ha asserito che *“il docente con il punteggio maggiore per uno specifico ambito territoriale prevale in ogni caso anche rispetto a coloro che, con un punteggio inferiore, avevano indicato quello stesso ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze e, inspiegabilmente, erano stati preferiti dal MIUR”*.

Inoltre, *“Tale modus operandi, si pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in conformità ai principi di buona andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost. , ed in violazione dell'art. 1 co. 108 legge 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza) e, infine, con l'art. 6 del CCNI mobilità scuola del 8.4.2016”* (cfr. Tribunale di Napoli Nord, sent. n. 1452 del 22.03.2019).

Recentissima giurisprudenza ha, poi, affermato che *“Il contratto, invero, non indica l’ordine della preferenza quale ordine concorrente di gara alternativo o precedente a quello del punteggio, e non lo fa perché questo criterio non può dar luogo a comparazione tra i candidati, visto che ciascun candidato esprime le sue proprie gradate preferenze. O meglio, l’unico modo col quale tale criterio può essere attuato, è quello, che in alcuni giudizi il Ministero risulta aver sostenuto di aver applicato, di confrontare tra loro, in base al punteggio, tutte le “prime preferenze”, poi tutte le “seconde preferenze” e così via. Tale criterio non sembra tuttavia trovare alcun appiglio di ordine testuale nel contratto, posto che l’espressione “l’ordine di graduatoria è determinato, per ciascuna preferenza, in base ai titoli” esprimerebbe semmai una alternativa per una graduatoria per punteggio per ogni preferenza nel senso oggettivo di ambito”* (cfr. Tribunale di Roma, sent. n. 4082 del 29.04.2019).

Ed ancora, **“Non v’è dubbio che nella specie l’Amministrazione ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti”** (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 14.09.2016).

Quanto appena detto, è stato condiviso anche dal Tribunale di Napoli in fattispecie simili a quella in esame, laddove, con ordinanza del 18.10.2016, è stato rilevato che *“l’operato dell’Amministrazione scolastica è violativo delle regole dello scorrimento della graduatoria in relazione al punteggio attribuito nella procedura di mobilità, in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall’art. 97 Cost. oltre che delle previsioni dell’art. 6 CCNL”* (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 18.10.2016; Tribunale di Napoli, sent. n. 7538 del 14.11.2019).

Ed ancora, sempre in casi identici a quello di specie, *“Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D'altronde il MIUR con il proprio comportamento processuale, ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, oltre che dell'articolo 1, comma 108, legge 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'OM), dell'articolo 6 CCNL mobilità scuola dell' 8/4/2016 e dell'ordinanza ministeriale n.o 241/2016, nonché dell'articolo 28, comma 1, D.P.R. n. 487/94” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.09.2016; Tribunale di Napoli Nord, ordinanze del 22.09.2016; Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).*

Peraltro, *“né può essere ipotizzato che siano stati preferiti docenti in posizioni meno avanzate rispetto alle prescelte, non offrendo la stessa Amministrazione alcun riferimento normativo o di contratto che possa sorreggere l'argomentazione sottesa, secondo la quale il punteggio sia criterio suppletivo, rispetto ad eventuali requisiti soggettivi,*

argomentazione spesa peraltro in maniera del tutto generica” (Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.11.2016).

In termini conformi alla giurisprudenza appena richiamata si veda anche: Tribunale di Napoli, sentenza n. 7977 del 28.11.2019; sentenza n. 7538 del 14.11.2019; Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 1305 del 09.04.2018; sentenza n. 631 del 08.02.2019; sentenza n. 1452 del 22.3.2019; Tribunale di Roma, sentenza n. 2577 del 03.04.2018; sentenza n. 4082 del 29.04.2019 (**tutte versate in atti**); Tribunale di Monza, sentenza n. 30 del 31.01.2017; Tribunale di Verona, sentenza n. 269 del 11.05.2018; Tribunale di Rimini, ordinanza del 29.12.2016; Tribunale di Lanciano, sentenza n. 114/2017; Tribunale di Latina, ordinanza del 14.03.2017; Tribunale di Messina, ordinanza del 07.08.2017; Tribunale di Vasto, ordinanza del 25.03.2017; Tribunale di Parma, ordinanza del 30.01.2017; Tribunale di Pavia, sentenza del 21.03.2017; Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza del 23.01.2017; Tribunale di Velletri, sentenza n. 1275 del 26.09.2017; Tribunale di Como, ordinanza del 19.12.2016

Né si potrà sostenere, che il criterio a cui si confà la procedura di mobilità è quello della preferenza numerico-posizionale, atteso che, con tale modalità, come riconosciuto da numerosi giudici del lavoro, l’assegnazione dei docenti avverrebbe in modo del tutto casuale in dispregio del principio di scorrimento della graduatoria e del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.

Sul punto, giova riportare una interessante pronuncia del Tribunale di Ravenna in un caso identico a quello di specie laddove si afferma che **“L’assegnazione sarebbe dovuta avvenire sulla base dell’unico criterio possibile, ossia la graduatoria di merito, realizzata ambito per ambito, con**

prevalenza della logica dell'ambito scelto con preferenza, piuttosto che privilegiando il tipo di posto a discapito dell'ambito...Quindi, nell'assenza di giustificazioni razionali circa il motivo dell'applicazione di un criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilita), risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione, la domanda della ricorrente è fondata, per l'ambito n. 013 Campania, che è il primo ambito utile seguendo l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nel quale la stessa è stata ingiustamente collocata al di fuori dell'utile graduatoria di merito (le risultano infatti preferito docenti meno titolati, seppure per l'insegnamento della lingua inglese). In ogni modo, neppure risulta possibile riconoscere alcuna cittadinanza ad un ordine di preferenza fondato su di una lettura della prima parte dell'allegato 1 - per la quale "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegato al presente contratto" - da interpretarsi nel senso che chi ha collocato una determinata sede in cima alla propria lista di preferenze viene favorito ai danni di chi, con punteggio anche sesquipedalmente maggiore, ha collocato tale sede in una preferenza successiva rispetto al primo (Tizio con 1 punto mette l'ambito di Vattelapesca al 1° posto; Caio con 100 punti mette l'ambito di Vattelapesca al 2° posto: l'ambito di Vattelapesca viene assegnato a Tizio). In realtà, si tratta di una lettura che, a giudizio di chi scrive, risulta non supportata dalla lettera della norma che, se è vero che per una formulazione non particolarmente felice risulta poco intelligibile, non può

essere interpretata nel modo meno consono alla procedura che dovrebbe regolare (e qui il riferimento va all'art. 7369 c.c. ai sensi del quale "Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto"), nonché alla regola fondamentale della meritocrazia che dovrebbe regnare sovrana in materia di concorsi. L'ambiguità è inoltre acuita dalla circostanza che la norma prosegue stabilendo che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica", per cui le due parti dell'articolo risultano di difficile conciliazione, laddove la prima venga interpretata nel senso qui avverso. Da tale disposto contrattuale ambiguo, dunque, non può certamente trarsi la conclusione della legittimità della singolare applicazione fatta nel caso di specie dal Ministero resistente, risultando quest'ultima eccentrica rispetto ad ogni principio meritocratico, nonché fondata esclusivamente su un traballante argomento letterale (anche qui varrà la pena di richiamare il 1° comma dell'art. 1362 c.c. ai sensi del quale "nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole..."). Il perché in una procedura concorsuale meritocratica le parti sociali avrebbero dovuto prevedere un meccanismo di graduazione fondato non è dato sapere su che cosa, ma che è certamente qualcosa che si colloca in prospettiva opposta rispetto al merito, ciò, francamente, questo giudice lo ignora” (cfr. Tribunale di Ravenna, ordinanza del 30.05.2017).

E del medesimo avviso è anche codesto On.le Tribunale adito laddove, in una recentissima pronuncia, ha riconosciuto che “Ora, secondo le previsioni

contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. E' in questa prospettiva che, ad avviso del giudicante, va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto": infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze".

Non convince peraltro la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così di seguito) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: **questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro**

collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una "preferenza" del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto", bensì "l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (cfr. Tribunale di Napoli, sent. n. 7538 del 14.11.2019).

Peraltro, in tali ipotesi, la stessa si troverebbe comunque scavalcata da altri docenti che hanno indicato le sue preferenze in posizione deteriore.

Invero, in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale dovesse ritenere la preminenza del criterio numerico posizionale, anche in tale ipotesi la ricorrente si troverebbe scavalcata da alcune docenti che hanno indicato l'ambito loro assegnato in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.

E nella specie, la sig.ra De Simone ha indicato l'ambito di preferenza Campania 014, a cui poi è stata assegnata, come ottava preferenza, mentre la ricorrente, lo ha indicato come sesta preferenza; la sig.ra Martuccelli ha indicato l'ambito di preferenza Campania 013, a cui poi è stata assegnata, come quattordicesima preferenza, mentre la ricorrente, lo ha indicato come settima preferenza (cfr. documentazione versata in atti).

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è evidente che il *modus operandi* tenuto dall'amministrazione intimata si appalesa del tutto illegittimo; pertanto, è evidente il diritto della sig.ra Porcelli a vedersi assegnare un ambito territoriale più vicino alla propria residenza e, comunque, nella Provincia di Napoli.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Porcelli, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

SI CONCLUDE

affinché codesto Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza, rigettata ogni avversa istanza Voglia così provvedere:

- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito Lombardia 027 per i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento di assegnazione definitivo della ricorrente presso l'ambito territoriale Lombardia 027, il diritto della stessa ad ottenere l'assegnazione definitiva presso un ambito territoriale della Provincia di Napoli ove, nel corso della procedura di mobilità docenti 2016, sono state assegnati docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente o, comunque, docenti hanno indicato l'ambito a cui sono state assegnate in posizione deteriore rispetto alla ricorrente;
- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'assegnazione definitiva della ricorrente presso uno degli ambiti della Provincia di Napoli ove, nel corso della procedura di mobilità docenti 2016, sono state assegnati docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente o, comunque, docenti hanno indicato l'ambito a cui sono state assegnate in posizione deteriore rispetto alla ricorrente;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che la presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato così come emerge dalla dichiarazione in atti.

Avv. Enrica Troisi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Enrica Troisi e Teresa Gambuti, in qualità di procuratori della sig.ra Porcelli Vincenza, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare presso gli ambiti della Provincia di Napoli;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- ciò implica che tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti ambiti territoriali, per tutte le fasi di mobilità, sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in graduatoria, per punteggio, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferito al posto di uno di detti docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei

modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Enrica Troisi

Avv. Teresa Gambuti